

UNIONI REGIONALI ORDINI FORENSI

26 luglio 2024

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

segreteria.ministro@mit.gov.it - segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
segr.capogabinetto@mit.gov.it- ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Avv. Francesco Greco

PEC: protocollo@pec.cnf.it

E Mail: presidenza@consigionazionaleforense.it

Al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense

Avv. Mario Scialla

E Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Oggetto: Applicabilità agli Ordini Professionali del nuovo “codice appalti”, in tema di procedure contrattuali ed obblighi di trasparenza (nota ANAC del 10/01/2024)

L'Unione Lombarda Ordini Forensi, l'Unione Regionale dei Fori delle Marche, l'Unione dagli Ordini Forensi del Lazio, l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna, l'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Calabria, l'Unione Ordini Forensi della Sicilia, l'Unione Regionale dalle Curie della Puglia, l'Unione Distrettuale dei Consigli degli Ordini Forensi della Toscana, l'Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro Adriatico, l'Unione dei Consigli degli Ordini Forensi dal Distretto della Corte di Appello di Genova, il Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo, l'Unione Triveneta del Consigli dell'Ordine degli Avvocati, l'Unione Regionale Ordini Forensi Piemonte e Valle d'Aosta e l'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania

premessso che

a) il Consiglio Nazionale Forense, nella risposta deliberata in data 24 maggio 2024 a specifico quesito posto dall'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna, ha rappresentato l'opinione che gli ordini professionali “*non siano organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo¹* e che “*neppure il richiamo operato dal previgente codice degli appalti agli enti pubblici non economici (art. 3, co. 1, lett. a, D. Lgs. n. 50 del 2016) può valere a ricomprendere gli ordini professionali²*” nell'alveo degli enti pubblici;

¹ Test: “ *non lo sono perché, affinché un ente possa essere qualificabile come tale, occorrerebbe – alternativamente - che esso fosse finanziato “per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico”;* che la sua gestione fosse “posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi”; *che il suo organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza fosse “costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico”* (così l'art. 2, par. 4 della direttiva 2014/24/UE nonché l'art. 3, c.1, lett. d) del codice dei contratti pubblici).

² Test. “*Infatti, quando si riferisce, quali amministrazioni aggiudicatrici, agli “enti pubblici non economici”, l'art. 3, lett. a) del codice degli appalti deve essere interpretato nel senso che esso si riferisca agli enti pubblici non economici che rivestono, al contempo, anche la natura sostanziale di “organismi di diritto*

UNIONI REGIONALI ORDINI FORENSI

b) la soggezione degli ordini professionali al codice degli appalti è stata, viceversa, affermata anche in recente Pronunzia del Giudice amministrativo;

c) successivamente diverse Istituzioni e Associazioni Forensi hanno espresso motivate obiezioni sull'applicabilità della normativa di stampo pubblicitario agli Ordini Professionali, in quanto enti pubblici non economici a base associativa, non gravanti sulla finanza pubblica, tant'è che *“ anche in fase di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (in particolare sugli obblighi di pubblicazione dati e adozione del PTPCT degli Ordini e Collegi Professionali; cfr. Delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021), sono state previste in capo agli Ordini e ai Collegi Professionali misure semplificate per l'applicazione della normativa, riconoscendo pertanto la peculiare natura degli Ordini professionali”* (ved. delibera del COA di Modena in data 18 giugno u.s.³);

d) sussistono fondate riserve sull'effettiva e oggettiva possibilità da parte degli Ordini professionali di praticare gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (il nuovo CODICE APPALTI) in tema di procedure contrattuali, tenuto conto che il relativo costo annuo sarebbe insostenibile per i bilanci degli Ordini stessi (specialmente per quelli di piccole dimensioni), anche per la necessità di dotarsi di personale specificamente formato al loro utilizzo;

e) il C.N.F., nel cit. proprio parere del 24 maggio u.s. ha espresso la *“ riserva di valutare l'opportunità di avviare gli opportuni contatti con l'Autorità di settore (ANAC) ai fini di verificare la possibilità di concordare semplificazioni nell'applicazione del codice;*

f) presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti nel corrente mese di luglio è stato avviato un “Tavolo Tecnico” di consultazione con enti, istituzioni e associazioni coinvolti nell'applicazione dal nuovo Codice Appalti per valutare possibili correzioni idonee a migliorare il

*pubblico”, in quanto enti pubblici diversi dallo Stato centrale e dalle autorità di governo regionali e locali, ma comunque legati ad essi da uno stretto rapporto di dipendenza. Opinando diversamente, si avrebbe una violazione diretta della conferente disciplina europea, cioè della direttiva europea sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, che “stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici” (art. 1, par. 1), e definisce “amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, le autorità regionali e locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico” (art. 2. Par. 1, n. 1). Talchè “ **Se non costituiscono “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi del diritto dell’Unione, le organizzazioni ordinistiche neppure possono essere qualificate “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi del diritto interno.**”.*

³ Richiamando sul punto la precedente sentenza del TAR Lazio, Sez. II° del 12 ottobre 2022 n. 14283, che testualmente recita: *“L'art. 2, comma 2 bis del D.L. n. 101/2013 stabilisce che gli Ordini; / collegi professionali, i relativi organismi nazionali con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165... e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. E' dunque il legislatore ad affermare che Ordini Professionali debbano adeguarsi ai principi del Testo Unico Pubblico Impiego. E' sempre il legislatore ad affermare che gli Ordini Professionali debbano adeguarsi ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica che siano ad essi relativi, dal momento che tali soggetti non gravano sulla finanza pubblica ”.* Da tale disposizione normativa discendono, secondo il TAR Lazio, due principi: 1) agli Ordini Professionali, benché enti pubblici non economici, non può applicarsi in via automatica l'intera disciplina sul pubblico impiego; 2) agli Ordini Professionali non può applicarsi in via automatica neppure la generale disciplina sulla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

UNIONI REGIONALI ORDINI FORENSI

testo e giungere all'elaborazione di un eventuale provvedimento correttivo delle parti problematiche.

Tutto ciò premesso, le scriventi UNIONI REGIONALI FORENSI

CHIEDONO

che il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense Vogliano adottare urgenti e appropriate iniziative nei confronti dei Ministeri competenti e, specificamente, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del "Tavolo Tecnico" di consultazione recentemente avviato, nonché nei confronti dell'ANAC, con l'obiettivo di sollecitare l'approvazione di una modifica del "nuovo" Codice Appalti Pubblici che sancisca l'inapplicabilità dello stesso agli Ordini Professionali;

I Presidenti:

Avv. Giovanni Rocchi (Unione Lombarda Ordini Forensi)

Avv. Arturo Pardi (Unione Regionale dei Fori delle Marche)

Avv. David Bacecci (Unione degli Ordini Forensi del Lazio)

Avv. Mauro Cellarosi (Unione Regionale dei Consigli dei Ordini Forensi dell'Emilia Romagna)

Avv. Rasario Maria Infantino (Unione Regionale degli Ordini Forensi della Calabria)

Avv. Rosario Pizzino (Unione Ordini Forensi della Sicilia)

Avv. Stefano Pio Foglia (Unione Regionale delle Curie della Puglia)

Avv. Cecilia Turco (Unione Distrettuale dei Consigli degli Ordini Forensi della Toscana)

Avv. Carlo Orlando (Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro Adriatico)

Avv. Vittoria Fiori (Unione dei Consigli degli Ordini Forensi del Distretto della Corte d'Appello di Genova)

Avv. Maria Sichetti (Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo)

Avv. Andrea Pasqualin (Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati)

Avv. Simona Grabbi (Unione Regionale Ordini Forensi Piemonte e Valle d'Aosta)

Avv. Gaetano Paolino (Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania)